

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2005 — Bustec Ireland/UAMI**

(Procedimento T-218/05) <sup>(1)</sup>

(Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

(2006/C 48/66)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Richiedente:* Bustec Ireland (Shanon, County Clare, Irlanda) [Rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati]

*Resistente:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: J. García Murillo, agente]

*Altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso dell'UAMI:* Mustek, S.L. (Barcellona, Spagna)

**Oggetto del procedimento**

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2005 (causa R 1125/2004-2), relativa ad un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio comunitario BUSTEC.

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese

<sup>(1)</sup> GU C 182 del 23.7.2005

**Ricorso presentato il 31 ottobre 2005 — Multikauf/UAMI**

(Causa T-395/05)

(2006/C 48/67)

Lingua del ricorso: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Multikauf Warenhandelsgesellschaft mbH (Krailling, Germania) [Rappresentante: M. Bahmann, Rechtsanwalt]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Demo Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 giugno 2005, pratica R 895/2004-1, notificata per DHL al rappresentante della ricorrente in data 31 agosto 2005;
- rigettare l'opposizione proposta in data 18 settembre 2001 dalla controinteressata tramite i suoi rappresentanti contro la registrazione del marchio comunitario n. 1841121 «webmulti».

**Motivi e principali argomenti**

*Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario interessato:* marchio denominativo «webmulti» per prodotti delle classi 3, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25 e 30 — domanda di registrazione n. 1 841 121

*Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* Demo Holding S.A.

*Marchio o segno fatto valere in opposizione:* marchi denominativi ed emblematici comunitari, nazionali e internazionali «WEB» per prodotti delle classi 3, 9 e 25

*Decisione della divisione di opposizione:* l'opposizione è stata accolta e la domanda di registrazione è stata respinta per determinati prodotti richiesti

*Decisione della commissione di ricorso:* il ricorso della ricorrente è stato respinto

*Motivi dedotti:* i marchi fatti valere in opposizione non sono stati utilizzati per una parte di prodotti

**Ricorso proposto il 14 novembre 2005 — Eerola/Commissione**

(Causa T-410/05)

(2006/C 48/68)

Lingua di procedura: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Iiro Eerola (Bruxelles, Belgio) [rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati]

*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare la decisione con la quale la Commissione nega al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII dello statuto;
- condannare la convenuta alle spese.